



N. 143 - gennaio 2017

## AA.SS. 1628 e connessi - Disposizioni in materia di cognome dei figli

### Premessa

I sette disegni di legge in esame - uno già approvato dall'altro ramo del Parlamento (AS 1628)- **intervengono sulla disciplina civilistica relativa al cognome ai figli, permettendo, con diverse soluzioni, l'attribuzione anche del cognome materno.**

Tre delle proposte di legge (AA.SS. 1226, 1227 e 1230), poi, intervengono anche sulla normativa civilistica relativa al **cognome dei coniugi.**

### Quadro normativo

Il diritto al nome trova riconoscimento a livello costituzionale nell'art. 22 Cost., secondo cui "nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza e del nome", da leggersi in combinato disposto con l'art. 2 Cost., che riconosce e garantisce in via generale i diritti inviolabili dell'uomo, tra i quali è pacificamente annoverato il diritto all'identità personale. Il nome, secondo la Corte costituzionale, "assume la caratteristica del segno distintivo ed identificativo della persona nella sua vita di relazione (...) accanto alla tradizionale funzione del cognome quale segno identificativo della discendenza familiare" (**Sentenza n. 13/1994**).

L'**art. 6 del codice civile** specifica che ogni persona ha **diritto al nome comprensivo del prenome (ossia il nome) e del cognome**, per i quali non sono ammessi cambiamenti o rettifiche se non nei casi e con le formalità richieste dalla legge.

Per quanto concerne più direttamente la questione relativa alla scelta del cognome **l'ordinamento italiano non contiene una norma che disciplina espressamente l'attribuzione del cognome al figlio legittimo.**

**La trasmissione del patronimico sembra doversi desumere da una lettura sistematica delle norme afferenti al cognome.**

Preliminarmente alla disamina della normativa è opportuno osservare che tale disciplina è stata oggetto di un recente intervento della **Corte costituzionale**, la quale **ha dichiarato l'illegittimità di ogni forma di automatica attribuzione del cognome paterno** (*vedi box*).

In particolare, per quanto concerne il codice civile, **l'art. 237, secondo comma c.c.** in tema di possesso di stato, poneva- già nella sua formulazione anteriore al d.lgs. 154/2013- come elemento costitutivo l'aver sempre portato il cognome del padre che si pretende di avere. **L'art. 262 c.c.**, poi, prevede che "il **figlio nato fuori dal matrimonio** deve assumere il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto; se il riconoscimento è contemporaneo di entrambi i genitori, il figlio assume il cognome del padre". Quando però la paternità viene accertata successivamente al riconoscimento della madre, spetta al figlio decidere se vuole assumere il cognome del padre aggiungendolo, antepoendolo o sostituendolo a quello della madre; se, in-

vece, la filiazione è stata accertata o riconosciuta dopo l'attribuzione del cognome da parte dell'ufficiale dello stato civile, il figlio può mantenere il cognome precedentemente attribuitogli se è ormai diventato segno della sua identità personale, aggiungendolo, antepoendolo o sostituendolo a quello del genitore che successivamente l'ha riconosciuto. Nel caso in cui il figlio sia minore la decisione sul cognome compete al giudice, previo ascolto del minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento.

L'adottato di **maggiore d'età** aggiunge ai sensi dell'art. 299 c.c. il cognome dell'adottante premettendolo al proprio. La disposizione precisa che, nel caso di adozione compiuta da coniugi, l'adottato debba assumere il cognome del marito.

Ulteriori disposizioni in tema di nome sono poi dettate dal **Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile** di cui al d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396. L'attuale art. 29, secondo co. del d.P.R. 396/2000 richiede - in relazione alla dichiarazione di nascita - l'enunciazione del prenome che si vuole attribuire. L'art. 33, co. 1, del DPR 396/2000, poi, prevede che "il figlio legittimato ha il cognome del padre, ma egli, se maggiore di età alla data della legittimazione, può scegliere, entro un anno dal giorno in cui ne viene a conoscenza, di mantenere il cognome portato precedentemente, se diverso, ovvero di aggiungere o di anteporre ad esso, a sua scelta, quello del genitore che lo ha legittimato". Da ultimo l'art. 34 del d.P.R. n. 396 del 2000 **vieta di imporre al bambino lo stesso prenome del padre vivente, allo scopo di evitare omonimie dovute all'identità del cognome.**

A livello di **fonti sovranazionali**, la **Carta di Nizza** (2000) sui diritti fondamentali dell'Unione Europea, vincolante a seguito dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, vieta ogni forma di discriminazione basata sul sesso (art. 21) nonché l'obbligo di assicurare la parità tra uomini e donne in tutti i campi (art. 23).

Per quanto riguarda in particolare l'attribuzione del cognome l'articolo 16 della **Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti della donna** (adottata a New York il 18 dicembre 1979 e ratificata dall'Italia con legge 14 marzo 1985 n. 132) impegna gli Stati aderenti a prendere tutte le misure adeguate per eliminare la discriminazione nei confronti della donna in tutte le questioni derivanti dal matrimonio e nei rapporti familiari, ed in particolare ad assicurare, in condizioni di parità con gli uomini, gli stessi diritti personali al marito e alla moglie, compresa la scelta del cognome (lett. g).

Ancora, le **raccomandazioni n. 1271 del 1995 e n. 1362 del 1998** (e ancor prima con la risoluzione 37/1978), del **Consiglio d'Europa** hanno affermato che il mantenimento di previsioni discriminatorie tra donne e uomini riguardo alla scelta del nome di famiglia non è compatibile con il principio di eguaglianza sostenuto dal Consiglio stesso, ha raccomandato agli Stati inadempienti di realizzare la piena eguaglianza tra madre e padre nell'attribuzione del cognome dei loro figli, di assicurare la piena eguaglianza in occasione del matrimonio in relazione alla scelta del cognome comune ai due *partners*, di eliminare ogni discriminazione nel sistema legale per il conferimento del cognome tra figli nati nel e fuori del matrimonio.

Infine **gli articoli 8 e 14 della CEDU sanciscono rispettivamente il diritto al rispetto della vita privata e familiare** (norma che involge comunque ogni aspetto della identificazione personale) e il divieto di ogni forma di discriminazione. Proprio per la violazione di tali disposizioni l'Italia è stata condannata dalla **Corte europea dei diritti dell'uomo** con la **Sentenza 7 gennaio 2014 (Cusan e Fazio c. Italia)**. Il giudice di Strasburgo - mutando in parte il proprio precedente orientamento (Sentenze - di inammissibilità- 12.4.1996, ric. 22940/93 e 6.5.2008, ric. 33572/02) - ha ritenuto **la preclusione all'assegnazione al figlio del solo cognome ma-**

**terno una forma di discriminazione basata sul sesso che viola il principio di uguaglianza tra uomo e donna.** In proposito la Corte ha rammentato che *“l’articolo 8 della Convenzione non contiene alcuna disposizione esplicita in materia di cognome ma che, in quanto mezzo determinante di identificazione personale (Johansson c. Finlandia, n. 10163/02, § 37, 6 settembre 2007, e Daróczy c. Ungheria, n. 44378/05, § 26, 1° luglio 2008) e di ricongiungimento ad una famiglia, ciò non di meno il cognome di una persona ha a che fare con la vita privata e familiare di questa. Il fatto che lo Stato e la società abbiano interesse a regolamentarne l’uso non è sufficiente ad escludere la questione del cognome delle persone dal campo della vita privata e familiare, intesa come comprendente, in certa misura, il diritto dell’individuo di allacciare relazioni con i propri simili”*. In relazione all’art. 14 della Convenzione, si legge nella sentenza che *“nella sua giurisprudenza, la Corte ha stabilito che per discriminazione si intende il fatto di trattare in maniera diversa, senza giustificazione oggettiva e ragionevole, persone che si trovano, in un determinato campo, in situazioni comparabili”*; in relazione al caso dedotto in giudizio *“la Corte è del parere che, nell’ambito della determinazione del cognome da attribuire al «figlio legittimo», persone che si trovavano in situazioni simili, vale a dire il ricorrente e la ricorrente, rispettivamente padre e madre del bambino, siano stati trattati in maniera diversa. Infatti, a differenza del padre, la madre non ha potuto ottenere l’attribuzione del suo cognome al neonato, e ciò nonostante il consenso del coniuge”* (sulla giurisprudenza della CEDU vedi *ultra più in dettaglio*).

Più in generale, la Corte di Strasburgo è intervenuta su diversi profili afferenti al diritto al nome: dalla libertà dei genitori di scegliere il prenome dei figli (**Sentenze 24.10.1996** ric. 22500/93 e **6. 12.2007** ric. 10163/02), ai requisiti per ottenere il cambiamento del cognome (**Sentenza 25.11.1994**, ric. 18131/91), alla conservazione di un cognome già acquisito e diventato segno identificativo della personalità (**Sentenza 22.2.1994** ric. 16213/90).

Per quanto concerne **la giurisprudenza della Corte di giustizia UE**, il tema dell’attribuzione del cognome ai figli è affrontato in particolare in due Sentenze del 2003 e del 2008. Nella **decisione 2 ottobre 2003 (caso C-148/02, Carlos Garcia Avello c. Belgio)**, la Corte di Lussemburgo ha affermato che costituisce discriminazione in base alla nazionalità (e dunque violazione degli artt. 12 e 17 del Trattato) il rifiuto da parte dell’autorità amministrativa di uno Stato membro di consentire che un minore avente doppia nazionalità possa essere registrato allo stato civile col cognome cui avrebbe diritto secondo le leggi applicabili nell’altro Stato membro (nel caso di specie, i minori in questione - aventi nazionalità belga e spagnola - erano stati registrati dall’ufficiale di stato civile belga con il doppio cognome del padre, in ottemperanza alla legge belga che attribuisce ai figli lo stesso cognome del padre, invece che col primo cognome del padre seguito dal cognome della madre, come previsto dalle leggi e dalle consuetudini spagnole. Conseguentemente, detti minori risultavano chiamarsi Garcia Avello in Belgio e Garcia Weber in Spagna, con conseguenti problemi di carattere pratico, oltre che personale).

Facendo seguito alla Sentenza del 2003, il **Tribunale di Bologna**, con **decreto del 9 giugno 2004**, ha stabilito che *“la doppia cittadinanza del minore legittima i suoi genitori a pretendere che vengano riconosciuti nell’ordinamento italiano il diritto e la tradizione spagnoli per cui il cognome dei figli si determina attribuendo congiuntamente il primo cognome paterno e materno: solo così sono garantiti al minore il diritto ad avere riconosciuta nell’ambito dell’Unione una sola identità personale e familiare e ad esercitare tutti i diritti fondamentali attribuiti da ciascuna delle normative nazionali, spagnola ed italiana, cui egli è legato da vincoli di pari grado e intensità”*.

La **sentenza 14 ottobre 2008 (caso C353/06, Grunkin v. Germania)** costituisce il corollario della precedente decisione. Le circostanze di fatto appaiono in parte diverse dal precedente caso: il figlio dei coniugi Grunkin ha la sola cittadinanza tedesca e i suoi genitori chiedono non allo Stato ospitante, la Danimarca, bensì allo Stato di origine, la Germania, il riconoscimento del doppio cogno-

me attribuito secondo legislazione danese. In questo caso non viene evidentemente in rilievo una disparità di trattamento fondata sulla nazionalità atteso che le autorità hanno applicato al minore la stessa regola riservata a tutti cittadini tedeschi. Trovano invece applicazione i principi relativi alla cittadinanza europea e alla libertà di circolazione: il cittadino di uno Stato membro che abbia circolato in un altro Stato ha il diritto di conservare il cognome attribuito secondo la legislazione dello Stato di residenza; il cognome così attratto alla sfera del diritto comunitario prevale su norme interne dello Stato di origine eventualmente difformi. Pur in assenza di un parametro testuale espressamente dedicato al nome, applicando i principi comunitari di cittadinanza europea, libertà di circolazione e divieto di discriminazione in base alla nazionalità, la giurisprudenza europea consegue l'effetto di tutelare l'identità personale del singolo, come soggetto che deve essere registrato e conosciuto come la stessa e unica persona in tutti gli Stati membri.

La questione relativa all'attribuzione del cognome è stata oggetto poi di un ampio dibattito anche nella giurisprudenza nazionale.

Per quanto concerne la **giurisprudenza costituzionale**, si segnala la **recentissima sentenza 8 novembre 2016, n. 286**, con la quale la **Corte costituzionale** ha accolto la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte di appello di Genova sul cognome del figlio di una coppia italo brasiliana, dichiarando **l'illegittimità della norma** (desumibile dagli artt. 237, 262 e 299 c.c., 33 e 34 del d.P.R. 396/2000) **che non consente ai coniugi di comune accordo di trasmettere ai figli, al momento della nascita, anche il cognome materno**; nonché degli art. 262, primo comma e 299, terzo comma, c.c. nella parte in cui - con riguardo ai figli nati fuori dal matrimonio e agli adottati - prevedono l'automatica attribuzione del cognome paterno, in presenza di una diversa volontà dei genitori (*vedi box*).

In precedenza la Consulta era stata chiamata a pronunciarsi su un caso simile, in cui si chiedeva di sostituire il cognome materno a quello paterno (**sentenza n. 61 del 2006**). In quell'occasione i giudici, pur definendo l'attribuzione automatica del cognome paterno un «*retaggio di una concezione patriarcale della famiglia*», dichiararono inammissibile la questione, con una pronuncia in sostanza di "incostituzionalità accertata, ma non dichiarata". La Corte, infatti, pur riscontrando l'illegittimità della disciplina impugnata, ha ritenuto di pronunciarsi per l'inammissibilità della questione sollevata in ragione della necessità di non invadere con una sentenza di tipo manipolativo la sfera di discrezionalità politica riservata al legislatore.

Relativamente alla **giurisprudenza di legittimità**, (successiva alla sentenza del 2006 della Corte costituzionale), si segnala in primo luogo la decisione **14 luglio 2006, n. 16093** con la quale la Corte di Cassazione, seguendo le indicazioni della Consulta, conferma la sentenza con la quale si era negato ai ricorrenti l'accoglimento della domanda diretta ad ottenere la rettificazione dell'atto di nascita del minore in favore del cognome materno. Successivamente la Corte di Cassazione ha ritenuto di modificare la propria posizione, (in ragione della sopravvenuta interpretazione dell'art. 117, co. 1 Cost, data dalla Corte costituzionale nelle sentenze n. 348 e 349 del 2007) con **l'ordinanza interlocutoria 22 settembre 2008, n. 23934<sup>1</sup>** (*le cui argomentazioni sono peraltro riprese dal Giudice costituzionale nella sentenza del 2016*). Con tale ordinanza la prima sezione della Cassazione - ritenendo che, in virtù del rinvio mobile contenuto nell'art. 117 Cost, l'art. 16 della Convenzione di New York e gli artt. 8 e 14 della CEDU dovessero imporsi sulla regola del patronimico - chiedeva infatti al Primo Presidente di valutare "se possa essere adottata un'interpretazione della norma di sistema (che impone nel

<sup>1</sup> Le SS.UU. non hanno avuto modo di pronunciarsi perché il procedimento è stato abbandonato dalle parti.

caso di filiazione legittima l'attribuzione del cognome paterno) *costituzionalmente orientata ovvero- se tale soluzione sia ritenuta esorbitante dai limiti dell'attività interpretativa- la questione possa essere rimessa nuovamente alla Corte costituzionale*".

La Suprema Corte, peraltro, al fine di fugare ogni dubbio circa il possibile vuoto normativo derivante da un eventuale intervento manipolativo della Consulta, sempre in quella sede precisava che *"la soluzione...appare "a rima obbligata", perché non si tratta di scegliere tra una pluralità di alternative, ma solo tra l'ammettere o escludere la possibilità di deroga alla norma di sistema, in un contesto in cui le altre fattispecie non resterebbero prive di regole, dovendo alle stesse comunque applicarsi la predetta norma implicita (ovvero la regola del cognome del padre)"*.

#### **La Sentenza 8 novembre 2016, n. 286: breve analisi**

La [Sentenza 8 novembre 2016, n. 286](#) (pubblicata nella GU serie speciale n. 52 del 28/12/2016) prende le mosse dalla rimessione effettuata nel 2013 dalla Corte d'appello di Genova, la quale ha sollevato – in riferimento agli artt. 2, 3, 29, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione – **questione di legittimità costituzionale della norma** desumibile dagli artt. 237, 262 e 299 del codice civile, 72, primo comma, del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238 (Ordinamento dello stato civile) e 33 e 34 del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della L. 15 maggio 1997, n. 127), nella parte in cui **prevede "l'automatica attribuzione del cognome paterno al figlio legittimo, in presenza di una diversa contraria volontà dei genitori"**.

Il giudice rimettente denuncia, in primo luogo, la violazione dell'art. 2 Cost., in quanto verrebbe **compromesso il diritto all'identità personale**, che implica il diritto del singolo individuo di vedersi riconoscere i segni di identificazione di entrambi i rami genitoriali.

Viene, inoltre, evidenziato il contrasto con gli artt. 3 e 29, secondo comma, Cost., poiché sarebbe **leso il diritto di uguaglianza e pari dignità dei genitori** nei confronti dei figli e dei coniugi tra di loro.

La Corte Costituzionale, nell'esaminare la questione sottoposta, **l'ha ritenuta fondata, censurando la norma sull'automatica attribuzione del cognome paterno nella parte in cui non consente ai genitori – i quali ne facciano concorde richiesta al momento della nascita – di attribuire al figlio anche il cognome materno**. La Corte rileva come a distanza di molti anni dalla precedente sentenza del 2006 (*vedi supra*) nel nostro ordinamento non sia stato ancora introdotto un «criterio diverso, più rispettoso dell'autonomia dei coniugi»; neppure con il decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154 (Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell'articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219), con cui il legislatore ha posto le basi per la completa equiparazione della disciplina dello *status* di figlio legittimo, figlio naturale e figlio adottato, riconoscendo l'unicità dello status di figlio, è stata scalfita la norma oggi censurata.

Nella famiglia fondata sul matrimonio **resta così attualmente preclusa la possibilità per la madre di attribuire al figlio, sin dalla nascita, il proprio cognome**, nonché la possibilità per il figlio di essere identificato, sin dalla nascita, anche con il cognome materno. La Consulta ritiene, in linea con la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, che **tale preclusione pregiudichi il diritto all'identità personale del minore e, al contempo, costituisca un'irragionevole disparità di trattamento tra i coniugi**, che non trova alcuna giustificazione nella finalità di salvaguardia dell'unità familiare. Per tutte queste motivazioni **la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle norme del codice civile richiamate anche se solo nella parte in cui, impongono, anche in presenza di una diversa e comune volontà dei coniugi, l'automatica trasmissione del cognome paterno. In assenza dell'accordo dei genitori, pertanto, residua la generale previsione dell'attribuzione del cognome paterno**.

## Contenuto dei disegni di legge<sup>2</sup>

### a) AS 1628 Disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai figli

Il disegno di legge n. 1628, già approvato dalla Camera dei deputati, si compone di sette articoli, i quali modificano la disciplina civilistica in materia di attribuzione del **cognome ai figli**.

Più nel dettaglio l'**articolo 1** introduce nel codice civile l'articolo 143-*quater*, rubricato "**Cognome del figlio nato nel matrimonio**" che stabilisce che sia attribuito al figlio al momento della dichiarazione di nascita presso gli uffici di stato civile: o il cognome del padre o il cognome della madre ovvero il cognome di entrambi, nell'ordine concordato. In caso di mancato accordo al figlio sono attribuiti, in ordine alfabetico, i cognomi di entrambi i genitori. Al fine di evitare che nella stessa famiglia vi siano figli con cognomi diversi la disposizione precisa che i figli degli stessi genitori coniugati, registrati all'anagrafe dopo il primo figlio, portano lo stesso cognome di quest'ultimo. Infine, onde evitare una moltiplicazione di cognomi ad ogni nuova generazione si prevede che il figlio cui sono stati trasmessi entrambi i cognomi dei genitori può trasmetterne ai propri figli soltanto uno a sua scelta.

Gli articoli 2 e 3 del disegno di legge estendono, con i dovuti adattamenti, i principi del nuovo articolo 143-*quater* ai figli nati fuori dal matrimonio ed ai figli adottivi. In particolare l'**articolo 2** del disegno di legge **reformula l'articolo 262 del codice civile**, relativo al "**Cognome del figlio nato fuori del matrimonio**", dettando una diversa disciplina in ragione del momento del riconoscimento del figlio. Se il figlio è riconosciuto contemporaneamente da entrambi i genitori, si applica la stessa disciplina appena illustrata del nuovo articolo 143-*quater* c.c. per il figlio di genitori coniugati. Mentre, se il figlio è riconosciuto da un solo genitore ne assume il cognome; ove il riconoscimento da parte dell'altro genitore avvenga successivamente, come nel caso di paternità o maternità del secondo genitore riconosciute per via giudiziale, il cognome di questi si aggiunge al primo solo con il consenso del genitore che ha riconosciuto il figlio per primo nonché, se ha già compiuto 14 anni, del figlio stesso. Nel caso di riconoscimento da parte di entrambi i genitori si prevede, poi, che il genitore che abbia due cognomi possa trasmetterne al figlio soltanto uno, a sua scelta. Estendendo la disciplina dell'articolo 143-*quater* c.c., l'articolo stabilisce, infine, che, nel caso di più figli nati fuori dal matrimonio dagli stessi genitori, essi debbano portare lo stesso cognome attribuito al primo figlio.

L'**articolo 3** interviene sulla disciplina relativa all'attribuzione del **cognome al figlio adottato**. In particolare il **comma 1** riformula l'articolo 299 c.c., relativo al **cognome dell'adottato maggiore di età**. La nuova disciplina conferma come regola generale che l'adottato antepone al proprio cognome quello dell'adottante; nel caso in cui il primo abbia un doppio cognome, deve indicare quale intenda mantenere.

Se l'adozione del maggiorenne è compiuta da coniugi, diversamente da quanto previsto a legislazione vigente (ovvero l'assunzione del cognome del marito), gli stessi coniugi decidono d'accordo quale cognome attribuire al figlio adottivo (quello paterno, quello materno o entrambi, secondo l'ordine concordato) ai sensi dell'articolo 143-*quater*; in mancanza di accordo, si segue l'ordine alfabetico. Il **comma 2** dell'articolo 3 **sostituisce l'articolo 27 della legge sull'adozione** (L. 184/1983), relativo agli effetti dell'adozione sullo *status* del minore adottato. Superando l'attuale formulazione (ancora riferita all'acquisto di stato di figlio legit-

---

<sup>2</sup> Si rileva che tutti i disegni di legge sono stati presentati prima della Sentenza n. 286 del 2016 della Corte costituzionale.

timo<sup>3</sup>) il nuovo articolo 27 fa riferimento ora allo stato di figlio degli adottanti estendendo all'adottato, ai fini dell'attribuzione del cognome, la sopradescritta disciplina di cui all'articolo 143-*quater* c.c..

**L'articolo 4** reca una disciplina speciale sul **cognome del figlio maggiorenne**, al quale, nell'ipotesi in cui gli sia stato attribuito in base alla legge vigente al momento della nascita il solo cognome paterno o materno, è riconosciuta la possibilità di aggiungere al proprio il cognome della madre o del padre. La disposizione introduce, all'uopo, una procedura estremamente semplificata, consistente nella dichiarazione resa presso gli uffici di stato civile personalmente o per iscritto (con sottoscrizione autenticata), dichiarazione che va annotata nell'atto di nascita. Condizione necessaria per il figlio nato fuori del matrimonio è che sia stato riconosciuto dal genitore di cui vuole aggiungere il cognome o che la paternità o maternità siano state giudizialmente dichiarate. L'articolo 4 precisa, infine, che nelle ipotesi indicate (aggiunta del cognome paterno o materno) non si applica la disciplina amministrativa necessaria per promuovere l'istanza relativa al cambiamento del nome e/o del cognome prevista dal titolo X del d.P.R. n. 396 del 2000. Quest'ultima disciplina, alla quale sono sottese anche evidenti ragioni di sicurezza pubblica, prevede la presentazione di una domanda al Prefetto, l'affissione della stessa all'Albo pretorio del comune e la possibilità per chiunque vi abbia interesse ad opporsi a tale domanda.

**L'articolo 5** demanda ad un successivo regolamento attuativo -da adottarsi con decreto del Presidente della Repubblica entro un anno dall'entrata in vigore del provvedimento in esame - le conseguenti e necessarie modifiche ed integrazioni al regolamento sull'ordinamento di stato civile (il citato d.P.R. 396/2000).

**L'articolo 6** reca la **clausola di invarianza finanziaria**.

**L'articolo 7** contiene una **disposizione finale** che condiziona l'applicazione dell'intera nuova disciplina introdotta in materia di cognome dei figli all'entrata in vigore del regolamento attuativo previsto dall'articolo 5. Il comma 3 stabilisce, in particolare, che il genitore del figlio minore nato o adottato prima dell'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 5, può domandare all'ufficiale dello stato civile che al cognome del figlio sia aggiunto il cognome materno, secondo la procedura prevista dallo stesso regolamento. In questo caso si prevede il consenso di entrambi i genitori (salvo che uno dei due sia morto) e del figlio minore qualora abbia compiuto il quattordicesimo anno di età.

## **b) AS 1226- Modifiche al codice civile in materia dei coniugi e cognome dei figli**

Il disegno di legge **n. 1226, di iniziativa dei sen. Lo Giudice e altri**, si compone di cinque articoli e reca modifiche alla disciplina civilistica relativa al cognome dei coniugi e all'attribuzione del cognome ai figli. In particolare l'articolo 1 **riconosce espressamente a ciascun coniuge il diritto di conservare il proprio cognome all'atto del matrimonio**.

Gli articoli 2-4 relativi all'attribuzione del cognome rispettivamente ai figli di genitori coniugati; ai figli nati fuori dal matrimonio e agli adottati, ricalcano quanto previsto dall'AS 1628. L'articolo 5, infine affronta la **questione dei figli di italiani residenti all'estero**, stabilendo che le disposizioni della legge si applicano anche ai figli di italiani residenti all'estero che devono essere iscritti all'AIRE.

<sup>3</sup> La distinzione fra figli legittimi e figli naturali è venuta meno in seguito all'entrata in vigore del d.lgs. 154 del 2013.

### c) AS 1227- Modifiche al codice civile in materia di cognome dei coniugi e dei figli

Il disegno di legge n. 1227, di iniziativa dei sen. Buemi ed altri, si compone di sei articoli, i quali affrontano la questione relativa al cognome dei coniugi e all'attribuzione del cognome ai figli. Nel dettaglio, con riguardo al cognome dei coniugi l'articolo 1 prevede espressamente la conservazione del cognome da parte di ciascun coniuge all'atto del matrimonio; conseguentemente l'articolo 3 abroga l'articolo 156-*bis* c.c. (il quale prevede che in caso di divorzio il giudice possa imporre alla moglie di vietare l'uso del cognome del marito). L'articolo 2 assicura ad entrambi i coniugi l'opportunità di decidere, di comune accordo, il cognome da trasmettere ai figli, lasciando loro la libertà di stabilire se esso debba essere quello del padre, quello della madre o quello di entrambi. Nel caso in cui i coniugi non dovessero raggiungere un accordo, al figlio sono attribuiti d'ufficio entrambi i cognomi in ordine alfabetico. A sua volta il figlio che assume il cognome di entrambi i genitori può decidere alla maggiore età di conservarne uno soltanto, in modo da evitare una moltiplicazione di cognomi ad ogni nuova generazione, trasmettendone uno soltanto. Questa regola viene confermata nel caso della filiazione naturale (articolo 5) e dell'adozione (articolo 6). Infine, con l'articolo 4, si adegua la nuova disciplina anche ai fatti costitutivi dello *status* di figlio, (articolo 237 del codice civile), sostituendo al riferimento al cognome e al rapporto con il padre, quello di uno o di entrambi i genitori.

### d) AS 1229- Modifiche al codice civile in materia di cognome dei figli

Il disegno di legge n. 1229, di iniziativa dei sen. Lumia ed altri, interviene in primo luogo sulla disciplina relativa all'attribuzione del cognome al figlio di genitori coniugati, prevedendo che ad esso possa essere dato il cognome del padre o della madre ovvero questi possano decidere, di comune accordo, quale cognome attribuire al figlio (articolo 1). Le nuove disposizioni si applicano anche ai figli nati fuori dal matrimonio (articolo 2), ai figli adottati (articolo 3) nonché ai figli degli italiani residenti all'estero (articolo 4).

### e) AS 1230- Modifiche al codice civile in materia di cognome dei coniugi e dei figli

Il disegno di legge n. 1230, di iniziativa dei sen. Mussolini ed altri, interviene sulla disciplina relativa al cognome del coniuge e dei figli. In particolare, differentemente dagli altri ddl connessi, prevede che la moglie possa aggiungere al proprio cognome quello del marito, potendolo conservare durante lo stato vedovile fino a nuove nozze (articolo 1). L'articolo 2 sancisce il diritto dei figli ad assumere il cognome di entrambi i genitori. Infine, l'articolo 3 modifica l'articolo 262 del codice civile prevedendo che il figlio naturale assume il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto. Se il riconoscimento è stato effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori il figlio naturale assume i cognomi di entrambi i genitori. Se la filiazione nei confronti del padre è stata accertata o riconosciuta successivamente al riconoscimento da parte della madre, il figlio naturale può assumere il cognome del padre aggiungendolo a quello della madre. Nel caso di minore età del figlio, il giudice decide circa l'assunzione del cognome del padre. Tale disciplina mira ad impedire nel caso di riconoscimento di paternità la perdita del cognome materno.



**f) AS 1245- Modifiche al codice civile e altre disposizioni in materia di cognome dei coniugi e dei figli**

Il disegno di legge n. **1245, di iniziativa del sen. Malan**, si compone di sette articoli i quali modificano la disciplina civilistica relativa all'attribuzione del cognome ai figli.

Con una modifica all'articolo 107 del codice civile si stabilisce (articolo 1) che **nell'atto di matrimonio i coniugi indicano, di comune accordo, se trasmettere ai figli il cognome della madre, del padre o di entrambi specificando l'ordine secondo il quale attribuirli**. Tale scelta può essere modificata fino alla data di nascita del primo figlio. **In mancanza di accordo tra i genitori si considera valida la scelta compiuta dal padre**. In mancanza è valida la scelta compiuta dalla madre. In ulteriore mancanza sono attribuiti, nell'ordine, i cognomi del padre e della madre. Il cognome o i cognomi assegnati al primo figlio comune, anche se nato fuori del matrimonio, sono attribuiti nello stesso ordine ai successivi figli comuni. I genitori, nel caso uno o entrambi abbiano un doppio cognome, possono decidere di trasmettere al figlio entrambi o solo uno di essi. Nel caso di mancato accordo o espressione di scelta, sono attribuiti, nell'ordine, il primo cognome del padre e il primo cognome della madre.

Tale disciplina, ai sensi dell'articolo 2, consente l'individuazione del cognome del figlio nato nel matrimonio.

L'articolo 3 reca una puntuale disciplina relativa all'attribuzione del cognome al figlio naturale, al quale, nel caso di contemporaneo riconoscimento da parte dei genitori, è assegnato il cognome secondo le modalità indicate nel nuovo articolo 107-*bis* c.c.. Gli articoli 4 e 5 modificano rispettivamente l'articolo 299 c.c. e l'articolo 27 della legge n. 184 del 1983 estendendo l'applicazione della disciplina sul cognome dei figli (*ex art. 107-bis c.c.*) anche agli adottati. Il disegno di legge rinvia ad un regolamento attuativo l'adeguamento dell'ordinamento dello stato civile di cui al d.P.R. n. 396 del 2000 (articolo 6). L'articolo 7, infine, reca disposizioni transitorie, fermo il principio che le nuove disposizioni sul cognome si applicano a tutti i nati dopo la data della sua entrata in vigore.

**g) AS 1383-Disposizioni concernenti il cognome da assegnare ai figli**

Il disegno di legge n. **1383, di iniziativa dei sen. Mangili ed altri**, riconosce, in primo luogo, la parità di trattamento ad entrambi i genitori, prevedendo che il figlio possa ricevere il cognome di uno o dell'altro genitore. (articolo 1).

L'articolo 2 introduce nel codice civile l'articolo 143-*bis*.1, il quale disciplina l'ipotesi in cui i genitori riconoscano contemporaneamente il proprio figlio. In questo specifico caso l'attribuzione del cognome verrà decisa di comune accordo dai genitori, i quali potranno scegliere il cognome di uno o dell'altro o entrambi i nomi, affiancati secondo l'ordine di loro scelta per un massimo di un cognome per genitore. Ai genitori verrà richiesto di presentare una dichiarazione congiunta davanti all'ufficiale di stato civile, ed in assenza di una dichiarazione congiunta il bambino acquisirà i cognome di entrambi i genitori in ordine alfabetico. La disposizione prevede poi che i genitori possano scegliere il cognome solo per il figlio primogenito, e tale scelta sarà applicata anche agli altri figli della coppia.

Gli articoli 3 e 4 modificano, rispettivamente, gli articoli 262 e 299 del codice civile, relativi ai figli naturali e ai figli adottivi, ai quali, pure si estende la nuova disciplina in materia di cognome.

*A cura di C. Andreuccioli*

**L'ultima nota breve:**

[Procedimento referendario e  
potestà legislativa del Parlamen-  
to \(n. 142\)  
Gennaio 2017](#)

**nota breve**

sintesi di argomenti di attualità  
del Servizio Studi del Senato

I testi sono disponibili alla pagi-  
na:

<http://www.senato.it> – leggi e  
documenti – dossier di documen-  
tazione. Servizio studi – note  
brevi

**[www.senato.it](http://www.senato.it)**